



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE LAVORO

RICORSO

ex. art. 414 C.P.C.

con contestuale

ISTANZA CAUTELARE

in corso di causa ex. art. 700 C.P.C.

Per

<i>Nominativo</i>	<i>Codice fiscale</i>
1. ABBADESSA ROCCO	BBDRCC70P09A662V
2. ARTICO RICCARDO	RTCRCR76B26L736B
3. CICCARONE TOMMASO	CCCTMS83L27A048G
4. CRISPINO NATALE	CRSNTL73E12F537P
5. DE CICCIO CLAUDIO	DCCCLD98D27H224X
6. D'ORIA DAVIDE	DRODVD71C09E716C
7. FAVA SALVATORE	FVASVT76L03H163G
8. FINAMORE FAUSTO MARIA	FNMFTM65E09L628Q
9. GALLO SALVATORE	GLLSVT80H08C351Q
10. GIAMPA' SALVATORE	GMPSVT76T22C352K
11. GIANNOTTA SERENA	GNNSRN96S65D508Y
12. MATERAZZO LUIGI	MTRLGU69L03L086F
13. MUSCOGIURI VITO VERO	MSCVVR74R21D761Q
14. PAGANO SEBASTIANO MAURIZIO	PGNSST66A08M088D
15. SAVIA VINCENZO	SVAVCN73M12H168T
16. SCIORTINO FRANCESCO GIUSEPPE	SCRFNC72B17L219U
17. SIRAGUSA MASSIMILIANO	SRGMSM70M01F061X
18. TINO DANILA	TNIDNL79T56H501E
19. VENNARI DOMENICO	VNNDNC75P18H579F

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



rappresentati e difesi dall'Avv. **GIUSEPPE BUONANNO** (C.F. BNNGPP78M05E716U) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Cola di Rienzo n. 271, come da procure in calce, rilasciate su foglio separato dal quale è estratta copia informatica per immagine ed inserita nella busta telematica contenente il presente atto, con numero di FAX: **0645507013** ed indirizzo PEC: **giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org**

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'**Avvocatura Generale dello Stato** in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, con indirizzo PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**

NONCHE' NEI CONFRONTI

- dei docenti inseriti e/o che saranno inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e contestuali Graduatorie d'Istituto degli ordini scolastici, Ambiti e classi di concorso d'interesse dei ricorrenti, nel periodo di aggiornamento 2022/2024 e successivi

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto al riconoscimento in forma piena e per intero del servizio militare (o civile assimilato per legge) svolto non in costanza di nomina scolastica

ED IL RICONOSCIMENTO

del relativo punteggio, con effetti "*definitivi*" e per intero, nella misura pari a punti 12 per singolo anno o punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg., con conseguente obbligo a carico dell'Amministrazione resistente alla rideterminazione dei punteggi attribuiti ai ricorrenti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e contestuali Graduatorie d'Istituto del personale docente, in particolare per il biennio 2022/2024 e successivi

FATTO

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Con Ordinanza n. 60 - 10.7.2020, il Ministero dell'Istruzione ha indetto l'aggiornamento, per il biennio 2020/2022, delle graduatorie provinciali per le supplenze e contestuali graduatorie d'istituto del personale docente di ogni ordine e grado (**Doc. 1**), da cui si attinge per il conferimento delle supplenze a tempo determinato.

Il Ministero, nel prevedere la possibilità di caricare *il servizio militare di leva ed i servizi assimilati per legge come il "servizio civile"* ha affermato il riconoscimento di tale servizio solo se svolto in costanza di nomina (ossia, in pendenza di un rapporto di impiego scolastico), mentre ha disconosciuto il medesimo servizio se svolto non in costanza di nomina (quindi, senza la contestuale pendenza di un rapporto di lavoro in ambito scolastico).

Ciò è stato previsto dall'**art. 15, comma 6**, secondo cui: " .. *Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina* .." (v. Doc. 1).

Tale limitazione è stata confermata nel nuovo periodo di aggiornamento delle GPS e Graduatorie d'Istituto per il biennio 2022/2024, indetto con l'*Ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022*, che ha parimenti previsto all'**art. 15, comma 6**: " .. *Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina* .." (**Doc. 2**).

Pertanto, il solo servizio militare/civile svolto in costanza di nomina è riconosciuto, in termini di punteggio, al pari del servizio d'insegnamento presso istituti statali di ogni ordine e grado, con attribuzione di 12 punti per singolo anno o 2 punti per singola frazione di 1 mese o almeno di 16 gg. (fino ad un massimo di 12 punti annui), come previsto dalle Tabelle allegate alle medesime Ordinanze n. 60/20 e n. 112/22.

Difatti, il servizio valutato in forma piena è quello svolto presso istituti scolastici statali nello specifico grado e classe di concorso, come indicato nelle Tabelle di valutazione titoli allegate all'Ordinanza n. 60/20 ed all'Ordinanza n. 112/22 per ogni ordine e grado scolastico, ossia le **Tabelle A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/10**, le quali, alla **Sezione C "Titoli di**

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



*Servizio" - Punto C.1, prevedono che è **valutato interamente**, 12 punti annui o 2 punti per la frazione di 1 mese o 16 gg., il servizio di insegnamento prestato sullo specifico grado, per posto comune o di sostegno, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione (v. **Doc. 1 e Doc. 2 e relative Tabelle A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/10, Sezione C - Punto C.1).***

Pertanto, in virtù del richiamo di cui all'art. 15, comma 6, il servizio militare/civile svolto in costanza di nomina è valutato interamente al pari di quello svolto in istituti scolastici statali nello specifico grado, per cui sono attribuiti 12 punti annui e/o 2 punti per frazione di singolo mese o di almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 12 punti annui).

Quindi, solo il servizio militare (e assimilato) svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico è valutato in modo pieno, **mentre il servizio di leva (o civile) non svolto in costanza di nomina è del tutto disconosciuto, non risultando ascritto nemmeno a tipologie di servizio assoggettate ad un punteggio dimezzato o ridotto, non essendovi attribuito alcun punteggio.**

Infatti, nelle Tabelle di valutazione titoli A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/10, alla Sezione C dedicata all'individuazione del punteggio per i titoli di servizio, in nessun paragrafo è riconosciuto il servizio militare (o civile assimilato per legge) non svolto in costanza di nomina, che quindi non risulta nemmeno associato a quei titoli di servizio a cui le Tabelle riconoscono un punteggio dimezzato o ridotto, come individuati alla *Sezione C, Punto C.2 e Note al servizio* (v. Doc. 1 e 2, Tabelle allegate).

In altri termini, al servizio militare/civile svolto non in costanza di nomina non è attribuito alcun punteggio, subendo la duplice discriminazione per cui, nonostante la piena assimilabilità sostanziale al servizio militare/civile svolto in costanza di nomina, risulta escluso sia dalla valutazione per intero, sia da quella in forma ridotta.

La lesione è di portata **“abnorme”**, poiché, va ribadito, al servizio svolto non in costanza di nomina è negata l'attribuzione di alcun punteggio ***nonostante presenti le medesime caratteristiche sostanziali del servizio svolto in costanza di nomina riconosciuto per intero.***

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Tali limitazioni del presente periodo di aggiornamento (2022/2024 e già 2020/2022) delle GPS e Graduatorie d'istituto, appaiono in linea con i precedenti periodi di aggiornamento e, in particolare, con il **DM n. 374/2017**, che ha disciplinato le Graduatorie d'istituto del personale docente nel triennio 2017/2020, il cui **art. 4-bis, alla Sezione Titoli di Servizio, comma 6**, ha previsto la valutazione per intero del solo *servizio militare di leva e servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva prestato in costanza di nomina (Doc. 3)*, per cui nelle relative **Tabelle A e B** non è prevista alcuna attribuzione di punteggio per il servizio non in costanza di nomina (v. Doc. 3, Tabelle A e B, sezione valutazione titoli di servizio).

Parimenti, sia il **DM n. 308/2014**, che ha approvato le Tabelle di valutazione titoli per le Graduatorie d'istituto del personale docente di ogni ordine e grado, sia il **DM n. 353/2014**, che ha disciplinato le Graduatorie d'istituto nel triennio 2014/2017, hanno previsto che " .. *Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina. ..*", disconoscendo, nelle relative **Tabelle A e B**, il servizio se svolto non in costanza di nomina (**Doc. 4, 5** e relative **Tabelle A e B**, in particolare v. **Tabelle B, Sezione "Note al Punto D) - Titoli di servizio", comma 10)**.

Nel medesimo senso, infine, il **DM n. 131/2007**, disciplinante il *Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo*, nell'allegata **Tabella A**, dedicata alla valutazione dei titoli, prevedeva che " .. *Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina. ..*" (**Doc. 6** e relativa **Tabella A**, in particolare v. **Tabella A, "Note al Punto D) Titoli di servizio", comma 10)**.

Pertanto, anche tali atti ministeriali (e relative tabelle di valutazione titoli), nella parte in cui hanno previsto che è valutabile per intero il solo servizio militare di leva (e civile assimilato) prestato in costanza di rapporto d'impiego scolastico, senza alcun punteggio al medesimo servizio non svolto in costanza di nomina, sono suscettibili di disapplicazione in quanto illegittimi, essendo in contrasto con la normativa primaria applicabile e fungendo da atti presupposti all'O.M. n. 112/22 e n. 60/2020 in merito alla lesione del diritto oggetto del presente giudizio.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Orbene, i ricorrenti, successivamente al conseguimento dei titoli di accesso, hanno svolto servizio militare di leva o servizio sostitutivo assimilato per legge (servizio civile) non in costanza di impiego scolastico.

Hanno, quindi, presentato domanda telematica in occasione dell'aggiornamento indetto per il biennio 2022/2024 dall'O.M. n. 112/22, e già per il biennio 2020/2022 dall'O.M. n. 60/20, tramite la piattaforma *Polis – Istanzeonline*, dichiarando il servizio militare di leva (ed assimilato per legge).

Si allega, quindi, per ogni ricorrente **file unitario nominativo** contenente: ***documenti di riconoscimento; titolo di accesso alle graduatorie; certificato – attestato del servizio militare (o civile) svolto; domanda/e di aggiornamento delle graduatorie presentata/e tramite Polis/Istanzeonline; estratto posizione con punteggi attribuiti in base ai titoli dichiarati; domanda/diffida con prova di consegna (Doc. 7, 8).***

Ma come visto il Ministero ha disconosciuto il punteggio dei titoli di servizio in esame, attribuendolo (in forma piena) al solo servizio militare in costanza di nomina (v. Doc. 1/6).

Difatti, nelle domande telematiche validate, tale servizio non è stato inserito, dalla piattaforma ministeriale, in alcuna peculiare sezione suscettibile di attribuire punteggio (v. Doc. 7/8).

Il pregiudizio ha trovato conferma nelle graduatorie definitive, dai cui estratti (relativi ai titoli valutati ed ai corrispondenti punti attribuiti) risulta la mancata attribuzione ad ogni ricorrente di alcun punteggio per tale titolo di servizio, atteso che i punteggi complessivi assegnati sono rimasti invariati rispetto a quelli desumibili dalle domande validate (v. Doc. 7/8).

Pertanto, a causa del sensibile ridimensionamento del punteggio in ragione del disconoscimento di tale servizio, i ricorrenti non possono aspirare ad ottenere convocazioni per supplenze anche solo di tipo temporaneo, peraltro ingiustamente visto che il pieno punteggio (e le correlate posizioni migliorative) sono riconosciute ad altri docenti per il fatto occasionale di aver svolto il servizio di leva o civile in costanza di nomina scolastica.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Al fine di manifestare interesse al pieno riconoscimento del servizio *de quo*, i ricorrenti hanno trasmesso apposite istanze/diffide al Ministero, intimando di procedere, in via spontanea, tramite i provvedimenti opportuni, all'invocato riconoscimento in misura piena, tuttavia rimaste inosservate, essendo stati perciò obbligati al ricorso (v. Doc. 7/8).

La lesione si prefigura come **altamente pregiudizievole** in quanto preclude la possibilità di concorrere ad incarichi di supplenza, aggravando la precarietà – inoccupazione lavorativa ed economica dei ricorrenti, che nello stato attuale non possono aspirare nemmeno ad incarichi brevi, transitori e di mera copertura.

Nello specifico, l'interesse è retto da **massima urgenza** in quanto la rettifica in aumento del punteggio è determinante per concorrere all'assegnazione delle supplenze in tempi compatibili con l'inizio del nuovo a.s. 2022/2023, previsto in data **1 Settembre 2022**.

Tanto più se si considera che il Ministero, nel dettare le tempistiche per le operazioni di nomine e supplenze da conferire per il nuovo a.s. 2022/2023, ha comunicato che la scelta delle sedi dovrà operarsi già da fine Luglio – inizio Agosto 2022, come riportato da stampa specializzata (Doc. 9).

Ne consegue l'urgente interesse ad ottenere, già in via cautelare, **un provvedimento che riconosca il pieno punteggio entro l'inizio del nuovo a.s. 2022/23**, posto che anteriamente al 1 settembre 2022 - fine Luglio/prima parte di Agosto 2022 - si attiveranno le funzioni per l'assegnazione delle nomine per supplenze e, trattandosi di funzioni perlopiù telematiche, i tempi di esecuzione saranno molto brevi.

Viste le stringenti tempistiche indicate (fine Luglio/inizio Agosto 2022 = inizio operazioni nomine e supplenze; 1.9.2022 = inizio anno scolastico 2022/23), **lo svolgimento del solo giudizio di merito non vi appare compatibile, perciò si giustifica la domanda cautelare contestuale ex. art. 700 c.p.c. che si formula in uno al presente ricorso.**

DIRITTO

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



(FUMUS BONI IURIS)

- In via preliminare: sulla giurisdizione ordinaria.

Secondo un principio consolidato, la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il *petitum* sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della *causa petendi*, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (v. Cass., S.U., 31 luglio 2018, n. 20350).

Nella specie, i ricorrenti chiedono omogeneamente che sia accertato e dichiarato il proprio diritto all'attribuzione in misura piena del punteggio relativo al servizio di leva svolto non in costanza di nomina (e servizio civile assimilato).

Il D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 comma 1, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, *"tutte"* le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, indicate nell'art. 1, comma 2, dello stesso D.Lgs., *"incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali"*, senza che abbia alcuna incidenza, su tale giurisdizione, la circostanza che nel giudizio vengano in questione *"atti amministrativi presupposti"*, che se riconosciuti illegittimi possono essere disapplicati.

Nel caso in esame ricorre tale condizione, giacché i ricorrenti deducono di vantare il diritto soggettivo al pieno riconoscimento del servizio indicato, chiedendo l'attribuzione del pieno punteggio nelle graduatorie d'interesse, in ragione di una posizione soggettiva direttamente scaturente dalla legge.

Non vi è dubbio, inoltre, che la domanda riguardi la fase attuativa del rapporto, e non la fase prodromica, atteso che non è in questione l'inserimento o meno nelle graduatorie in esame, a cui i

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



ricorrenti hanno già pieno diritto, bensì il corretto posizionamento secondo la più opportuna valutazione del servizio indicato e la relativa rettifica del punteggio.

In altri termini, non si controverte in alcun modo della procedura preliminare all'inserimento nelle graduatorie, e non viene formulata alcuna censura avverso l'esercizio di poteri discrezionali e/o autoritativi della Pubblica Amministrazione, per cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (in tal senso, Cass. civ., Sez. Unite, Ord. (ud. 16-04-2019) 26-06-2019, n. 17123).

- In via preliminare: sull'omogeneità delle posizioni e sulla competenza.

I ricorrenti agiscono omogeneamente al fine di ottenere il pieno riconoscimento di un identico titolo di servizio (servizio di leva o civile assimilato per legge svolto non in costanza di nomina), nella misura uniforme di punti 12 per singolo anno e di punti 2 per singolo mese (o frazione superiore a 15 gg.) con riferimento alla medesima/unitaria procedura *nazionale* di aggiornamento delle Graduatorie per le Supplenze del Personale Docente.

I ricorrenti non hanno svolto servizio alle dipendenze dell'Amministrazione resistente, ed anzi promuovono il ricorso al fine di ottenere, tramite la rettifica in aumento del punteggio, posizioni migliorative in graduatoria al fine del conferimento di incarichi di supplenza.

Pertanto, non può applicarsi, nemmeno in astratto, il criterio della (ipotetica) sede di servizio.

Nel medesimo senso, come detto, avversano unitariamente la limitazione di punteggio derivante da previsioni di portata *nazionale* adottate dal **Ministero dell'Istruzione sede centrale di Roma**, presso cui si radica la competenza.

I. VIOLAZIONE ART. 20, LEGGE N. 958/1986. VIOLAZIONE ART. 62, LEGGE N. 312/1980. VIOLAZIONE ARTT. 569, COMMA 3, E 485, COMMA 7, D. LGS N. 297/1994.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



VIOLAZIONE ART. 2050, D.LGS. N. 66/2010. VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 6, D.M. N. 44/2001.

L'art. 84, **D.P.R. 417/1974**, prevedeva che «*Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva (...) resi con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di chi al precedente art. 81, come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo*».

Ma con la riforma del servizio militare di leva di cui all'art. 20 della **Legge n. 958 - 24.12.1986**, si dispose che il servizio di leva fosse valutato come servizio pieno anche se prestato non in costanza d'impiego, difatti: «*Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico*».

Inoltre, l'art. 62 della **Legge n. 312, 11 luglio 1980**, stabilisce che «*Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. (...)*».

Quindi, è pienamente valutabile anche (e primariamente) a favore del personale docente il servizio militare di leva e servizio assimilato per legge anche se prestato non in costanza di nomina.

Ciò è ancor più chiaro in base all'**art. 485, comma 7**, del **D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 (T.U. Istruzione)**, specificamente riferito al " .. Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera [del] Personale docente ..", secondo cui «*Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti*».

Pertanto, **la norma non prevede alcuna delimitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare.**

Il tenore generale ed onnicomprensivo del comma 7 dell'art. 485 citato, ed il contesto in cui s'inserisce, indicano univocamente la volontà normativa, coerente con l'art. 52, comma 2 - II parte, della Costituzione, di evitare che il servizio militare pregiudichi o limiti qualsiasi attività lavorativa. Difatti, il successivo art. 523, comma 1, del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, prevede (ed impone), sempre espressamente per il personale docente, " .. una valutazione del servizio militare secondo

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



criteri uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni ordine e grado di scuola sia nei confronti del personale educativo. ..".

In altri termini, il servizio di leva (e assimilato) deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le graduatorie del personale scolastico docente, e ciò pur dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, il cui **articolo 2050, comma 2**, sembrerebbe prevedere che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro, ma in realtà non implica alcuna limitazione nella valutazione del servizio rispetto alle presenti graduatorie del personale docente.

Non si tratta, infatti, di procedure/graduatorie di natura propriamente concorsuale, atteso che ***le graduatorie provinciali per le supplenze e le graduatorie d'istituto del personale docente non hanno carattere concorsuale***, non prevedono Commissioni di valutazione e non vengono approvate a seguito dello svolgimento di prove valutative/selettive, per cui nemmeno sarebbero applicabili (eventuali) norme limitative riferite a procedure concorsuali come l'art. 2050, comma 2, che appunto si riferisce alle sole graduatorie di concorso.

In ogni caso, il comma 2 va letto in modo integrato e non contrapposto al comma 1, che afferma candidamente la generale valutazione in forma piena del servizio militare (o equivalente) prestato: *"I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"*.

Pertanto, il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (*T.U. Istruzione*), in forma espressa e specifica per il personale docente all'art. 485, comma 7, ha previsto e confermato quanto già introdotto dalla riforma del servizio militare all'art. 20, L. n. 958/1986, ossia che il servizio militare di leva ed i servizi assimilati per legge siano – uniformemente – validi a tutti gli effetti, quindi anche se svolti non in costanza di nomina.

Tali norme di portata generale, relative sia allo specifico settore militare, sia allo stesso in relazione all'ordinamento scolastico, non ammettono alcuna restrizione interpretativa, rendendo perciò disapplicabile qualsiasi contraria previsione che discrimina il servizio non svolto in costanza di

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



nomina, pur avendo le medesime caratteristiche formali e sostanziali di quello svolto in costanza di impiego scolastico.

Sembra quasi superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un ordinanza/decreto ministeriale, non possa derogare *in pejus* rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo.

Orbene, per il servizio di leva (e civile assimilato) svolto non in pendenza di rapporto di impiego scolastico vi è stato un ampio riconoscimento della magistratura del lavoro (anche di massimo grado) per la sua assimilazione, ai fini del punteggio, al servizio svolto in costanza di nomina per il personale docente, *in particolare, si è espressa la Corte di Cassazione con plurime pronunce favorevoli: Ordinanza n. 35380 - 18.11.2021, Ordinanza n. 34686 - 16.11.2021, Ordinanza n. 34687 - 16.11.2021, Ordinanza n. 5679 - 2.3.2020 (Doc. 10, allegate in file unitario zip).*

Nondimeno la magistratura amministrativa (di massimo grado) ha condiviso l'opzione interpretativa esposta nelle recenti **Sentenze del Consiglio di Stato n. 8213 del 2.12.2019, n. 8234 del 2.12.2019 e n. 2151 del 9.4.2018 ed Ordinanze n. 6581 del 10.12.2021, n. 5408 dell'1.10.2021, n. 4338 del 2.08.2021 e n. 5196 del 24.09.2021 (Doc. 11, allegate in file unitario zip).**

Tale orientamento ha trovato ulteriore e più recente conferma sia da parte della **Cassazione Civile – Sez. Lavoro** con l'**Ordinanza n. 41894 del 29.12.2021**, sia da parte del **Consiglio di Stato** con le **Sentenze n. 3286 del 27.04.2022 e n. 1720 del 10.03.2022**, che si allegano (**Doc. 12, 13, 14**).

Ed ancora, l'Ecc.mo **Tribunale di Roma – Sez. Lavoro** ha proprio di recente condiviso le argomentazioni esposte, accogliendo un ricorso collettivo in medesima fattispecie per il Personale Docente, con la **Sentenza n. 6164 del 28 Giugno 2022**, secondo cui “ .. è opportuno evidenziare che la fattispecie oggetto di giudizio è stata oggetto di numerose pronunce tanto della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 35380/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 34686/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 34687/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 15127/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 15467/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 5679/2020), quanto del Consiglio di Stato (Sent. n. 3286/2022; Sent n. 8213/2019; Sent n. 8234/2019; Sent n. 2151/2018; Ord n. 6581/2021; Ord. n. 5408/2021; Ord. n. 4338/2021; Ord. n. 5196/2021) che hanno condiviso la ricostruzione

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org





operata in questa sede dai ricorrenti. ..” e, pertanto, nelle conclusioni, si dichiara “ .. che i ricorrenti, ai fini dell’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e relative Graduatorie d’Istituto del personale docente, nei rispettivi ambiti, per il biennio 2020/2022, nonché per i successivi periodi di aggiornamento, hanno diritto, per ogni anno o frazione di anno di servizio militare (e assimilato) svolto non in costanza di nomina, al riconoscimento del medesimo punteggio previsto per il servizio militare (e assimilato) svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico nella misura piena di punti 12 per singolo anno e/o punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg., fino ad un massimo di 12 punti annui, e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione, in personale del legale rappresentante p.t., e relative articolazioni, di procedere alla revisione di tali graduatorie con l’attribuzione ai ricorrenti del punteggio pieno riconosciuto in questa sede con attribuzione dell’ulteriore punteggio spettante per ogni classe di concorso opzionata nella domanda di aggiornamento ..” (Doc. 15).

II. VIOLAZIONE ART. 52, COMMA II, COST. DISCRIMINAZIONE TRA MEDESIME FATTISPECIE SOSTANZIALI.

L’art. 52, secondo comma, della Carta Costituzionale, stabilisce che: “(...) *Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici (...)*”.

Pertanto, tale articolo non poteva che essere espresso in termini generali in quanto rivolto a regolare diritti inerenti tutti i cittadini.

Dunque, il servizio di leva, per i ricorrenti, ha comportato l’impossibilità di offrire la propria disponibilità per una supplenza, con conseguente perdita dell’opportunità di maturare il punteggio per progredire in graduatoria.

La superiore norma deve valere favorevolmente anche per chi ha svolto il servizio non in costanza di nomina, atteso che il principio dell’art. 52 Cost., c. 2, è di portata generale e non pone eccezioni, per cui chi abbia svolto il servizio di leva (anche in modalità assimilata per legge) nell’interesse della nazione (e della società civile) non debba patire la perdita dell’utile e piena valutazione ai fini

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



dell'accesso e/o della progressione di carriera, anche nelle graduatorie in esame (in tal senso, v. precedenti di *Cassazione*, Doc. 11).

Solo quindi con il pieno riconoscimento del punteggio (anche) a chi ha svolto il servizio non in costanza di nomina può trovare corretta applicazione la normativa menzionata di rango primario (e di rilevanza costituzionale) secondo cui il periodo di leva sia da valutare **a tutti gli effetti**.

Lungo questa linea interpretativa, in cui, va sottolineato, l'art. 2050 (in particolare il comma 2) sopra citato si coordina e non contrasta con il D. Lgs. n. 297/1994, il sistema generale si riconnette al sistema scolastico, secondo un principio di fondo per cui il servizio di leva e il servizio civile ad esso equiparato **sono sempre utilmente e pienamente valutabili ai fini della carriera scolastica**, anche se prestati non in costanza di rapporto di lavoro, vietando la normativa una considerazione differenziata e/o frammentaria del medesimo servizio.

III. SUL CONSEGUENTE DOVERE DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA DI RIDETERMINARE I PUNTEGGI.

Chiarito quanto sopra, ne consegue l'obbligo dell'Amministrazione scolastica, e relative articolazioni, a determinare i punteggi dei ricorrenti applicando i criteri di valutazione piena invocati, ossia punti 12 per un anno di servizio e punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di punti 12 per anno).

E' oggettivo, oltre che documentato (v. Doc. 7/8), che i ricorrenti subiscono una sensibile riduzione del punteggio complessivo a causa del disconoscimento del servizio militare/civile da loro svolto, che ne determina la collocazione in posizioni sensibilmente deteriori, non utili all'attribuzione di qualsiasi incarico di supplenza, nemmeno di tipo temporaneo.

Pertanto, al fine della corretta determinazione in *melius* del punteggio, si precisa, per mera completezza di esposizione (essendo comunque circostanze già documentate), per ogni singolo ricorrente, la tipologia di servizio, l'esatto periodo di svolgimento ed indicando la data di conseguimento del titolo di accesso (anteriore al servizio) (v. Doc. 7/8):

1. ABBADESSA ROCCO = servizio militare 15.12.1996 – 30.10.1997 – Diploma 19.7.1990

2. ARTICO RICCARDO = servizio civile 5.2.2001 – 4.12.2001 – Laurea 26.2.2001

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



3. **CICCARONE TOMMASO** = servizio civile 3.6.2003 – 2.4.2004 – Diploma a.s. 2001/2002
4. **CRISPINO NATALE** = servizio militare 14.6.1995 – 5.6.1996 – Diploma 19.9.1994
5. **DE CICCIO CLAUDIO** = servizio civile 11.3.2019 – 19.2.2020 – Diploma 15.7.2017
6. **D'ORIA DAVIDE** = servizio militare 19.12.1997 – 18.12.1998 – Diploma 7.8.1990
7. **FAVA SALVATORE** = servizio militare 18.11.1998 – 26.9.1999 – Diploma 25.11.1995
8. **FINAMORE FAUSTO MARIA** = servizio militare 4.11.1988 – 25.10.1989 – Diploma a.s. 1987/1988
9. **GALLO SALVATORE** = servizio militare 22.8.2000 – 11.8.2001 – Diploma a.s. 1999/2000
10. **GIAMPA' SALVATORE** = servizio militare 24.6.1998 – 21.4.1999 – Diploma 13.10.1997
11. **GIANNOTTA SERENA** = servizio civile 16.9.2021 – 21.5.2022 – Laurea 15.10.2020
12. **MATERAZZO LUIGI** = servizio militare 21.11.1996 – 21.11.1997 – Diploma 15.7.1988
13. **MUSCOGIURI VITO VERO** = servizio militare 22.11.1993 – 21.11.1994 – Diploma a.s. 1992/1993
14. **PAGANO SEBASTIANO MAURIZIO** = servizio militare 6.6.1986 – 22.5.1987 – Diploma 30.7.1984
15. **SAVIA VINCENZO** = servizio militare 3.4.2001 – 27.9.2004 – Diploma 28.7.1992
16. **SCIORTINO FRANCESCO GIUSEPPE** = servizio militare 18.8.1992 – 17.8.1993 – Diploma 30.6.1992
17. **SIRAGUSA MASSIMILIANO** = servizio militare 27.10.1997 – 26.8.1998 – Diploma a.s. 1997/1998
18. **TINO DANILA** = servizio civile 2.10.2006 – 1.10.2007 – Laurea 27.3.2004
19. **VENNARI DOMENICO** = servizio militare 29.8.2001 – 29.4.2002 – Diploma 21.10.1995

Si chiede, quindi, di dichiarare tenuta l'Amministrazione resistente alla valutazione per intero e a titolo definitivo del servizio appena specificato per ogni singolo ricorrente, ordinando la determinazione delle graduatorie con l'attribuzione ai singoli ricorrenti dell'ulteriore punteggio spettante per ogni classe di concorso opzionata nella domanda di aggiornamento.

(PERICULUM IN MORA)

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



ISTANZA CAUTELARE EX. ART. 700 C.P.C.

Il *periculum in mora* nel caso di specie risulta sussistente.

In *primis*, il diritto meritevole di tutela non è meramente economico, bensì attiene anche alla dimensione personale, sotto i profili costituzionali della non discriminazione e dell'effettiva uguaglianza delle condizioni di accesso al lavoro.

Inoltre, l'urgenza è dimostrata dal ristretto termine per avere possibilità nelle supplenze all'inizio dell'a.s. 2022/2023 previsto per l'imminente data dell'**1 settembre 2022**.

Tanto più se si considera che il Ministero, nel dettare le tempistiche per le operazioni di nomine e supplenze da conferire per il nuovo a.s. 2022/2023, ha comunicato che la scelta delle sedi dovrà operarsi da fine Luglio – inizio Agosto 2022, come riportato da stampa specializzata (v. Doc. 9).

Ne consegue l'urgente interesse ad ottenere, già in via cautelare, **un provvedimento che riconosca il pieno punteggio entro l'inizio del nuovo a.s. 2022/23**, posto che anteriormente al 1 settembre 2022 (fine Luglio/prima parte di Agosto 2022) si attiveranno le funzioni per l'assegnazione delle nomine per supplenze e, trattandosi di funzioni telematiche, i tempi di esecuzione saranno molto brevi.

Viste le stringenti tempistiche indicate, fine Luglio/inizio Agosto 2022 = operazioni per nomine e supplenze/1.9.2022 = inizio a.s. 2022/23, **lo svolgimento del solo giudizio di merito non vi appare compatibile, perciò si giustifica la domanda cautelare ex. art. 700 c.p.c. in uno al presente ricorso.**

In altri termini, lo svolgimento del solo giudizio di merito vanificherebbe tale possibilità, privando i ricorrenti di ogni utilità strumentale all'assunzione con contratti di supplenza, reiterandone l'inoccupazione in ambito scolastico.

Pertanto, sussiste il concreto e attuale interesse ad ottenere, già in via cautelare, l'urgente riconoscimento giudiziale del pieno punteggio entro il 1 Settembre 2022 e, comunque, compatibilmente alle imminenti operazioni per nomine e supplenze per l'a.s. 2022/2023.

Le ragioni di urgenza sono avvalorate, si ribadisce, dalla circostanza che già **da fine Luglio – prima parte di Agosto 2022** si attiveranno le funzioni per l'assegnazione delle nomine e, trattandosi di funzioni telematiche, i tempi di esecuzione saranno molto rapidi (v. Doc. 9).

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Pertanto, decorsa inutilmente tale fase temporale senza un provvedimento cautelare d'urgenza, si perderebbe irrimediabilmente la possibilità di divenire destinatari di supplenze nell'imminente a.s. 2022/23.

Occorre sottolineare come il diritto al lavoro, all'assunzione ed alla corrispondente retribuzione, come tutelato dalla nostra Carta Costituzionale, rappresenti per il singolo individuo garanzia della possibilità di autonomo sostentamento e, di conseguenza, costituisca lo strumento per la fruizione di beni anch'essi corrispondenti ad esigenze primarie, per cui la *sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, estrinsecandosi nella lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, merita diretta ed immediata tutela, onde l'accertata sussistenza di una compromissione di tali diritti, per loro stessa natura non propriamente riparabili per equivalente, induce a far ritenere sussistente il requisito del periculum in mora.*

Orbene, ***in casi analoghi***, riguardanti le graduatorie per le supplenze e l'urgenza per il conferimento di incarichi a tempo determinato, *la giurisprudenza ha riconosciuto tali esigenze cautelari*, rilevando, in casi analoghi al presente, che “ .. sussiste nel caso di specie il periculum in mora tenuto conto del fatto che il mancato inserimento in potrebbe comportare la mancata stipula di contratti con danno alla professionalità. ..” (Doc. 16, Ordinanza Tribunale Messina del 22.12.2020); “ .. è indubbio che l'attesa del giudizio ordinario non consentirebbe al ricorrente di essere collocato nella superiore graduatoria, stante la ravvicinata data entro cui è ritenuto valido il riconoscimento dell'abilitazione da spendere poi nella detta graduatoria. ..” (v. Doc. 16, Ordinanza Tribunale Salerno n. 25022 del 15.10.2019); “ .. Sussiste, inoltre, il pericolo qualificato da ritardo, imminente e irreparabile per equivalente, per la prevalente dimensione non patrimoniale del diritto, avendo il ricorrente urgente interesse a vedersi delibato, sia pur in sede di cognizione sommaria, il valore abilitante dei titoli posseduti al fine di partecipare alle procedure di iscrizione nelle Graduatorie d'Istituto per le classi concorsuali di riferimento. ..” (v. Doc. 16, Ordinanza Tribunale Busto Arsizio n. 34 del 9.1.2020); “ .. deve ritenersi sussistente il requisito del periculum in mora in quanto l'esclusione dagli elenchi delle graduatorie di seconda fascia priverebbe il ricorrente della possibilità di ottenere supplenze di durata annuale .. ed il ricorso alla tutela ex art. 700 c.p.c. si rivela necessario in considerazione del fatto che il giudizio di merito

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



vanificherebbe la possibilità di essere inserito nella graduatoria con conseguente pregiudizio anche per la professionalità acquisita e da acquisire, non ristorabile per equivalente. ..” (v. Doc. 16, Ordinanza Tribunale Termini Imerese n. 18512 del 5.11.2019).

Da ultimo, è stata accolta la domanda cautelare per medesime ragioni, affermandosi che “ .. appare sussistere anche il *periculum in mora*, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe precluso .. l’inserimento nelle suddette graduatorie subendo così pregiudizio in ordine alla possibilità di assumere un incarico. ..” (v. Doc. 16, Ordinanza Tribunale Messina – Sez. Lavoro del 18.10.2021).

ISTANZA EX. ART. 151 C.P.C.
DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUI SITI ISTITUZIONALI

Se pur non appare necessario notificare il ricorso ai potenziali controinteressati perché non sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario, tuttavia, qualora l’Ill.mo Giudicante dovesse ritenere necessaria la notifica ai potenziali controinteressati, si chiede, trattandosi di fattispecie in cui appare potenzialmente ampio e di non agevole individuazione il novero degli stessi, l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell’intimata Amministrazione.

P.Q.M.

I ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, nel riportarsi letteralmente anche alle circostanze risultanti dagli allegati versati in atti ai fini dell’integrazione degli elementi di fatto, ai sensi degli **artt. 414 e ss., 669, 700 e ss. c.p.c.**, con riserva di impugnare l’eventuale documentazione che controparte produrrà a sua difesa disconoscendola *ex artt. 2709 e 2719 c.c.* ed ogni altro diritto

CHIEDONO

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



che il Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione della causa ai sensi degli artt. 669, 700 e ss. c.p.c. e degli artt. 412-*bis*, 414 e ss. c.p.c., Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI
- IN VIA CAUTELARE -

- 1) fissare l'udienza di comparizione delle parti, ***compatibilmente alle tempistiche d'urgenza*** rappresentate, e **disapplicare** l'Ordinanza n. 112 del 6 maggio 2022, nonché l'Ordinanza n. 60 del 10 Luglio 2020, e relative Tabelle A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/10, il D.M. n. 374/2017 e relative Tabelle A e B, il D.M. n. 308/2014 e relative Tabelle A e B, il DM n. 353/2014 e relative Tabelle A e B, il DM n. 131/2007 e relativa Tabella A, unitamente alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e correlate Graduatorie d'istituto definitive d'interesse dei ricorrenti, nella parte in cui disconoscono ai fini del punteggio il servizio militare (e civile assimilato) se svolto non in costanza di nomina, in quanto illegittimi/e;
- 2) **accertare e dichiarare** il diritto dei ricorrenti al riconoscimento per intero del servizio militare (e civile assimilato per legge) svolto non in costanza di nomina scolastica, come specificato e documentato in atti in ordine alla tipologia ed al periodo di svolgimento;
- 3) **accertare e dichiarare** il correlato diritto al riconoscimento del punteggio in misura piena pari a punti 12 per singolo anno e/o punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 12 punti annui), con obbligo a carico dell'Amministrazione resistente, e relative articolazioni, alla determinazione dei punteggi dei ricorrenti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e contestuali Graduatorie d'Istituto del personale docente, nei rispettivi Ambiti, in particolare per il biennio 2022/2024 e successivi periodi di aggiornamento, con attribuzione dell'ulteriore punteggio spettante per ogni classe di concorso opzionata nella domanda di aggiornamento, compatibilmente alle tempistiche d'urgenza sopra rappresentate entro l'inizio dell'a.s. 2022/2023;
- 4) **pronunciare ed emettere** a tal fine ***Ordinanza ex. artt. 669 e 700 e ss. c.p.c.***, con cui **ordinare** al Ministero di garantire la corretta ed urgente attribuzione del punteggio maggiorato ad ogni

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



ricorrente in relazione alle Graduatorie, Ambiti e classi di concorso d'interesse, dichiarandolo tenuto ad emettere ogni provvedimento necessario ed opportuno affinché tale riconoscimento sia compatibile all'assegnazione di supplenze nell'imminente inizio dell'a.s. 2022/2023;

- NEL MERITO -

1) disapplicare l'Ordinanza n. 112 del 6 maggio 2022, nonché l'Ordinanza n. 60 del 10 Luglio 2020, e relative Tabelle A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/10, il D.M. n. 374/2017 e relative Tabelle A e B, il D.M. n. 308/2014 e relative Tabelle A e B, il DM n. 353/2014 e relative Tabelle A e B, il DM n. 131/2007 e relativa Tabella A, unitamente alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e correlate Graduatorie d'istituto definitive d'interesse dei ricorrenti, nella parte in cui disconoscono ai fini del punteggio il servizio militare (e civile assimilato) se svolto non in costanza di nomina, in quanto illegittimi/e;

2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento per intero del servizio militare (e civile assimilato per legge) svolto non in costanza di nomina scolastica, come specificato e documentato in atti in ordine alla tipologia ed al periodo di svolgimento;

3) accertare e dichiarare il correlato diritto al riconoscimento, con effetti “definitivi”, del punteggio in misura piena pari a punti 12 per singolo anno e/o punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 12 punti annui), con obbligo a carico dell'Amministrazione resistente, e relative articolazioni, alla determinazione dei punteggi dei ricorrenti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e contestuali Graduatorie d'Istituto del personale docente, nei rispettivi Ambiti, in particolare per il biennio 2022/2024 e per i successivi periodi di aggiornamento, con attribuzione dell'ulteriore punteggio spettante per ogni classe di concorso opzionata nella domanda di aggiornamento;

4) ordinare al Ministero di garantire la corretta attribuzione del punteggio maggiorato ad ogni ricorrente in relazione alle Graduatorie, Ambiti e classi di concorso d'interesse, dichiarandolo tenuto ad emettere ogni provvedimento necessario ed opportuno.

Con vittoria di spese ed onorari, oltre oneri di legge, con richiesta di distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, giusta nomina come da procure in atti.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



La presente controversia verte in materia di pubblico impiego, presenta valore indeterminabile e contiene domanda cautelare ex. art. 700 cpc e domanda di merito ex. art. 414 cpc, per cui è dovuto un doppio contributo unificato di € 259,00.

Si depositano in allegato i documenti di cui all'indice del fascicolo telematico di parte.

Roma, 11 Luglio 2022

Avv. Giuseppe Buonanno

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org

